



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Bando relativo al riconoscimento della qualifica di sala d'essai e alla concessione di contributi sulla programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione realizzata nell'anno 2025 - art. 27 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 – annualità 2026

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con cui questo dicastero viene ridenominato Ministero della cultura;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54 (di seguito: GBER);

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, rep. 270, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 e successive modificazioni, recante “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 220 del 2016, che definisce «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: “i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016, che definisce «sala d'essai»: “la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività”

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che l'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;

VISTO altresì l'art. 27, comma 1, lett. f), della citata legge n. 220 del 2016, in base al quale il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a sostenere la programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2017 e successive modificazioni, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, rep. 304 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e m) della legge 14 novembre 2016, n. 220”;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, rep. 341 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e, in particolare, l'articolo 8, rubricato “Programmazione di film d'essai



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

ovvero di ricerca e sperimentazione”;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 2, del citato decreto del 31 luglio 2017, rep. 341 e successive modificazioni, in base al quale il bando emanato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo stabilisce:

- a) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
- b) le modalità, i termini di presentazione delle domande nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare;
- c) i parametri di calcolo e le modalità di attribuzione dei punteggi sulla base dei quali è quantificato il contributo;
- d) le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo;
- e) i casi di decadenza e revoca del contributo;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, rep. 344 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2018 e successive modificazioni, recante “Disposizioni applicative per l’attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”;

VISTO l’articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede l’obbligo – per le imprese iscritte nel registro delle imprese – di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, che prevede l’adozione del “Piano Olivetti per la Cultura” finalizzato a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento – anche attraverso il riconoscimento della cultura del movimento, nonché tramite il coinvolgimento degli enti del terzo settore in attività di co-progettazione ai sensi dell’articolo 55 del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – favorendo lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, che prevede, tra le finalità del “Piano Olivetti per la Cultura”, la promozione della produzione culturale e artistica giovanile (lettera b-bis) e la promozione e la valorizzazione del cinema e del settore audiovisivo (lettera e-ter);

VISTO il decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2026, rep. 150, con il quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del sopra citato decreto-



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

legge 27 dicembre 2024, n. 201, è stato adottato il “Piano Olivetti per la Cultura”;

VISTO il decreto del Ministro della cultura 22 gennaio 2025, n. 15, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;
VISTO il Protocollo d'intesa n. 7 del 22 luglio 2025, stipulato tra il Ministero della cultura e il Ministero dell'istruzione e del merito, teso a sostenere l'educazione all'immagine nelle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione mediante il “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” e favorirne le relative iniziative di formazione nonché a promuovere programmi di educazione all'immagine nelle Istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo di istruzione con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge n. 107 del 2015;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura del 31 ottobre 2025, n. 402, concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto del Ministro della cultura del 5 marzo 2026, n. 101, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2026”, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera d), che prevede l'assegnazione di euro 6.000.000,00 per il sostegno alla programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e di sperimentazione;

emana il seguente bando

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente bando disciplina le modalità relative alle richieste di riconoscimento della qualifica di sala d'essai, nonché di concessione di contributi per il sostegno alla programmazione di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione realizzata nell'anno 2025.
2. Ai fini del presente bando, si intende per:
 - a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della cultura;
 - b) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione» riconoscibili come: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali e artistici, idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali e internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo i parametri indicati nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 220 del 2016, ossia il D.M 14 luglio 2017 n. 304 e ss.mm.; i film d'archivio;
 - c) «proiezione cinematografica»: l'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda;
 - d) «programmazione»: la programmazione delle proiezioni cinematografiche ai sensi dei decreti ministeriali 14 luglio 2017, n. 304; 31 luglio 2017, n. 341; 30 marzo 2020;
 - e) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia e sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;

- f) «sala cinematografica»: qualunque spazio, sul territorio nazionale, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- g) «sala d'essai»: la sala cinematografica che realizza una programmazione cinematografica annua maggioritaria di film d'essai, rispettando le percentuali minime determinate sulla base del numero di abitanti del Comune e degli schermi in attività, come indicato nel D.M. 14 luglio 2017 n. 304 e ss.mm;
- h) «sala della comunità»: la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di diritto reale o di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato;
- i) «film europei»: i lungometraggi di finzione, di animazione o documentari come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- j) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni;
- k) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni.

Articolo 2

Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Le richieste di riconoscimento della qualifica sala d'essai e la contestuale domanda di contributo per l'attività realizzata nel 2025 possono essere presentate, a pena di inammissibilità, da imprese di esercizio cinematografico, per una o più sale cinematografiche, utilizzando, a pena di inammissibilità, la piattaforma informatica online, disponibile all'indirizzo doc.cultura.gov.it, di seguito: "piattaforma DGCOL".
2. I soggetti richiedenti, **a pena di inammissibilità**, devono possedere, al momento dell'istanza, i seguenti requisiti:
 - a. avere sede legale sul territorio italiano;
 - b. essere fiscalmente residenti in Italia al momento della presentazione dell'istanza;
 - c. essere iscritti presso la Camera di Commercio competente per territorio e disporre della visura camerale aggiornata dei dati pertinenti all'impresa, che devono corrispondere a quanto viene dichiarato nell'istanza;
 - d. operare con il codice ATECO 59.14, riscontrabile dalla visura camerale della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio e risultare con lo status di impresa attiva;
 - e. essere muniti, per ciascuno schermo, del codice di biglietteria automatizzata rilasciato dalla S.I.A.E (codice B.A.) relativo all'anno 2025;
 - f. essere muniti di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- g. essere muniti di firma digitale qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014 del legale rappresentante ai fini della sottoscrizione dell'istanza e relativa documentazione;
- h. avere stipulato contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

I dati e le informazioni inserite nella domanda attraverso la piattaforma DGCOL devono corrispondere, a pena di inammissibilità, esattamente a quanto contenuto nei documenti di cui alle lettere c), d), e), f), di cui al comma 2 del presente articolo.

- 3. Ai fini dell'ottenimento della qualifica d'essai, le sale devono comunque aver svolto nel 2025 una programmazione di film d'essai per almeno il **60%** delle proiezioni cinematografiche effettuate su base annuale. Tale quota è ridotta al **51%** per le sale che hanno uno o due schermi cinematografici e al **55%** per le sale con tre o più schermi che operano in comuni fino a 100.000 abitanti. Almeno il **35%** deve essere costituito da proiezioni di film d'essai di nazionalità italiana ed europea.
- 4. Ai fini dell'ammissibilità al contributo annuo per la programmazione, le sale devono aver svolto un minimo di **120 proiezioni annue**, ridotte a 40 per le sale all'aperto. La percentuale minima annua di proiezioni cinematografiche di film d'essai è determinata sulla base del numero di abitanti del Comune in cui è ubicata la sala e del numero degli schermi in essa attivi, secondo i criteri previsti al successivo articolo 4 e alle percentuali indicate nella Tabella 1 allegata al presente bando.
- 5. A pena di inammissibilità, la **programmazione** per la quale si richiede il contributo deve essere relativa al periodo intercorrente tra il **1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025**.
- 6. Non sono considerate valide le proiezioni senza spettatori paganti.
- 7. Non sono ammissibili le domande con una programmazione cinematografica che non raggiunge i parametri e le percentuali fissati nel presente bando, nella Tabella 1 allegata ovvero difforme dai dati in possesso di S.I.A.E.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione delle richieste

- 1. La richiesta di riconoscimento della qualifica di sala d'essai e del relativo contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
 - a) presentata utilizzando unicamente i modelli predisposti dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo e disponibili sulla piattaforma DGCOL;
 - b) firmata digitalmente, mediante firma elettronica qualificata riconosciuta valida dal Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, riportando l'esatta denominazione giuridica, comprensiva della ragione sociale. La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, conformi alle regole tecniche vigenti previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;
 - c) completa di tutte le informazioni richieste, nonché di tutta la documentazione prevista nel presente bando;
 - d) presentata entro i termini perentori **dal 21 settembre 2026 al 14 ottobre 2026 ore 23:59**.



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Al fine del rispetto del termine, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

2. Alla richiesta di cui al comma 1, a pena di inammissibilità, devono essere allegate:
 - a) l'intera programmazione effettuata per sala durante l'anno di riferimento, mediante la compilazione della "Scheda programmazione" e del relativo "Elenco titoli film", in versione excel.
Nell' "Elenco titoli film" dovranno essere indicati i titoli di tutti i film programmati durante l'anno 2025, con accanto il nome del regista ed il numero di proiezioni effettuate di ciascun film, distinti per tipologia (lungometraggio, cortometraggio, ecc.). I totali del numero delle proiezioni risultanti dall' "Elenco titoli film" dovranno corrispondere ai totali inseriti nella "Scheda programmazione";
 - b) la certificazione SIAE di assegnazione del codice B.A. (biglietteria automatizzata) per singolo schermo, relativo all'anno 2025, contenente il nominativo del legale rappresentante, i dati relativi per singola sala e l'anno di riferimento della programmazione, ossia il 2025;
 - c) la visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, aggiornata ad una data non anteriore al 30 giugno 2026, contenente i riferimenti relativi alla denominazione giuridica esatta dell'impresa, comprensiva della ragione sociale, il nome del legale rappresentante, l'indirizzo esatto della sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché lo status attivo della società;
 - d) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante, scansionata in pdf su un'unica facciata;
 - e) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'Allegato 1 del presente bando, parte integrante della domanda online, firmata digitalmente e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, riguardo al possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 4

Criteri di calcolo del contributo

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del presente bando, il contributo è assegnato in base al punteggio conseguito da ciascuna sala d'essai, intesa come struttura cinematografica composta da uno o più schermi, calcolato attribuendo:
 - a) un punto per ogni proiezione di film d'essai di lungometraggio;
 - b) 0,1 punti per ogni proiezione di cortometraggio d'essai, fino ad un massimo di 30 punti.
2. Al punteggio conseguito, di cui al comma precedente, si applicano i moltiplicatori contenuti nella Tabella 1 allegata al presente bando, che tengono conto:
 - a) della percentuale di programmazione di film d'essai rispetto al totale delle proiezioni di film;
 - b) del numero di schermi della sala cinematografica, i quali dovranno essere registrati come schermi "attivi" sulla piattaforma online, all'interno dell'anagrafica sala;
 - c) del numero di abitanti del Comune nel quale è ubicata la sala.
3. In aggiunta al punteggio ottenuto da ciascuna sala in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, ad ogni sala con uno o due schermi è riconosciuto il seguente bonus:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a) 400 punti se ubicata in comuni fino a 15.000 abitanti;
 - b) 350 punti se ubicata in comuni con più di 15.000 e fino a 200.000 abitanti;
 - c) 250 punti se ubicata in comuni con più di 200.000 abitanti.
4. È attribuito un ulteriore punteggio di 200 punti, in aggiunta al punteggio ottenuto in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, alle sale che nell'anno 2025 abbiano organizzato e ospitato una giuria del progetto "David Giovani", progetto promosso all'interno del "Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola" citato nelle premesse.
 5. È attribuito un ulteriore punteggio di 150 punti, in aggiunta al punteggio ottenuto in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, alle sale con uno o due schermi che nell'anno 2025 abbiano realizzato la programmazione cinematografica in Comuni fino a 10.000 abitanti, in coerenza con le finalità del "Piano Olivetti per la Cultura" citato nelle premesse.
 6. Ciascun richiedente ottiene un punteggio complessivo. Al punteggio ottenuto dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo possono sommarsi i punteggi ottenibili dai commi 3, 4 e 5. Il valore monetario di ogni singolo punto è dato dal rapporto fra l'importo complessivo delle risorse disponibili e la somma dei punti complessivamente maturati da tutti i beneficiari.
 7. L'importo del contributo per ciascuna sala è calcolato come prodotto tra il valore monetario unitario del singolo punto e il punteggio attribuito alla programmazione di ciascuna sala.
 8. Sono considerati validi, ai fini della programmazione, tutti i film dichiarati d'essai entro il 31 gennaio 2026 dalla Commissione degli esperti di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni.
 9. Al termine dell'istruttoria effettuata dagli uffici della DGCA è predisposto un elenco con l'indicazione delle sale che hanno raggiunto il punteggio sufficiente per aver diritto al contributo e contestuale qualifica di sala d'essai ovvero delle sale che hanno ottenuto la sola qualifica d'essai.
 10. Il termine di un eventuale soccorso istruttorio non potrà essere superiore a 10 giorni.
 11. Alle domande di contributo che risulteranno sprovviste dei requisiti di ammissibilità, richiesti nelle disposizioni del presente bando, sarà comunicata l'esclusione dal presente bando con nota motivata di rigetto trasmessa a mezzo pec dalla DGCA.
 12. Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DGCA, <https://cinema.cultura.gov.it>, il Direttore Generale, provvede all'approvazione dell'elenco delle sale qualificate d'essai e beneficiarie del contributo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 5

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, al netto della ritenuta d'acconto pari al 4% ai sensi degli articoli 28 e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 e successive modificazioni.
2. Non si procede all'erogazione del contributo se il beneficiario non risulta in regola con la propria posizione contributiva e previdenziale come risultante dalla certificazione DURC, nonché in regola rispetto agli obblighi derivanti dall'erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge n. 220/2016 ovvero del decreto legislativo n. 28/2004. Eventuali pendenze dovranno essere regolarizzate prima della fase di erogazione del contributo.
3. Nel caso in cui sia assegnato un contributo di importo superiore a euro 150.000,00, verrà



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

acquisita l'informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Per i contributi di importo superiore a euro 5.000,00, prima dell'erogazione del contributo, la DGCA verifica, ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
5. I contributi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche.

Articolo 6

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari del contributo devono, a pena di decadenza:
 - a) comunicare tempestivamente alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, utilizzando esclusivamente la piattaforma DGCOL di cui all'articolo 2, comma 1, del presente bando, ogni variazione rispetto agli elementi, alle informazioni e ai dati indicati nella domanda;
 - b) comunicare alla Direzione generale Cinema e audiovisivo, utilizzando esclusivamente la piattaforma DGCOL di cui all'articolo 2, comma 1, del presente bando, i dati, i contenuti, e le informazioni utili all'analisi dell'impatto economico, industriale e occupazionale, di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 220/2016;
 - c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.

Articolo 7

Limiti d'intensità d'aiuto

1. I contributi concessi ai sensi e per le finalità di cui al presente bando non possono superare, anche cumulativamente con altri aiuti, quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nell'annualità di riferimento, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni.

Articolo 8

Decadenza e revoca del contributo

1. Il contributo decade qualora:



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- a) venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, inclusi i requisiti autocertificati o autodichiarati nell'Allegato1;
 - b) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario di cui all'articolo 6;
 - c) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
 - d) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l'indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi.
 3. Nei casi di decadenza o di revoca del contributo, la Direzione generale Cinema e audiovisivo provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.

Articolo 9 **Controlli e sanzioni**

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. La Direzione generale Cinema e audiovisivo può altresì svolgere controlli a campione sulla programmazione effettivamente svolta, anche attraverso acquisizione dei dati in possesso della Società Italiana degli Autori e degli Editori (S.I.A.E.). Tali controlli sono finalizzati alla verifica e all'accertamento del rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo.
2. A tal fine e secondo quanto previsto al comma precedente, la Direzione generale Cinema e audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente bando e i soggetti beneficiari sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi che saranno indicati dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo.
3. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi ovvero nel corso dell'iter di liquidazione, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni, l'esclusione del beneficiario, per cinque anni, da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa o ente esclusa ai sensi del presente comma.

Articolo 10 **Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali**

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è il dirigente del Servizio II della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni:
 - a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

responsabile del trattamento dei dati è la Direzione generale Cinema e audiovisivo;

- b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza.

Il dirigente
dott. Angelo Cagnazzo

Firmato digitalmente da

Angelo Cagnazzo

CN = Angelo Cagnazzo
O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT

Il Direttore Generale
dott. Giorgio Carlo Brugnoli

GIORGIO
CARLO
BRUGNOLI
MINISTERO
DELLA
CULTURA
18.09.2026
16:54:01
GMT+00:00



TABELLA 1
Parametri minimi per l'accesso riconoscimento della qualifica di sala d'essai e del contributo per la programmazione cinematografica di film d'essai
Anno 2025

	1. Sale ubicate in Comuni fino a 15.000 abitanti	
	Sale da uno e due schermi	Sale da tre schermi in poi
Percentuali minime di proiezioni	• minimo 51% di proiezioni di film d'essai; • minimo 35% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei.	• minimo 55% di proiezioni di film d'essai; • minimo 35% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei.
Moltiplicatore	• 20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 55%; • 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 65%; • 50% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano l'80%.	• 20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 65%; • 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 70%; • 40% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano l'80%.

	2. Sale ubicate in Comuni con popolazione oltre 15.000 e fino a 100.000 abitanti	
	Sale da uno e due schermi	Sale da tre schermi in poi
Percentuali minime di proiezioni	• minimo 51% di proiezioni di film d'essai; • minimo 35% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei;	• minimo 55% di proiezioni di film d'essai; • minimo 35% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei.
Moltiplicatore	• 20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 60%; • 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 70%; • 50% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano l'80%.	• 20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 65%; • 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 70%; • 40% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano l'80%.

	3. Sale ubicate in Comuni con popolazione oltre 100.000 e fino a 200.000 abitanti	
	Sale da uno e due schermi	Sale da tre schermi in poi
Percentuali minime di proiezioni	- Minimo 60% di proiezioni di film d'essai; - Minimo 35% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei.	- minimo 60% di proiezioni di film d'essai; - minimo 35% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei
Moltiplicatore	20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 65%; 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 70%; 50% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 80%;	20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 70%; 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 75%; 40% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 80%;

	4. Sale ubicate in Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti	
	Sale da uno e due schermi	Sale da tre schermi in poi
Percentuali minime di proiezioni	- minimo 60% di proiezioni di film d'essai; - minimo 35% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei	- minimo 65% di proiezioni di film d'essai; - minimo 40% della suddetta quota va destinato a proiezioni di film d'essai italiani ed europei
Moltiplicatore	20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 65%; 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 70%; 50% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 80%;	20% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 70%; 30% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 75%; 40% di punti in più, se le proiezioni di film d'essai superano il 80%;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ **(art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445)**

Il/La sottoscritto/a

nato/a a Prov.....

il

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante dell'impresa:

.....

consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali - Direzione generale Cinema e audiovisivo - a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, come previsto dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che tutti i dati inseriti nella presente comunicazione corrispondono a verità;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso decreto "è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".
- che, con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi per l'ammissione al riconoscimento di sala d'essai, l'impresa:
 - è in regola con gli obblighi in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
 - applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
 - rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
 - possiede una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (ai fini dell'erogazione);
 - ha sede legale sul territorio italiano;
 - è fiscalmente residente in Italia al momento della presentazione dell'istanza;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

- è iscritta presso la Camera di Commercio competente per territorio;
 - opera con il codice ATECO 59.14;
 - è munita, per ciascuno schermo, del codice di biglietteria automatizzata rilasciato dalla S.I.A.E (codice B.A.) relativo all'anno 2025;
 - è munita di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - è munita di firma digitale qualificata riconosciuta valida dal Regolamento EIDAS (UE) n. 910/2014 del legale rappresentante;
 - possiede la capacità di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
 - non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
 - non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
 - è attiva e non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell'ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
 - non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - ha stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1 commi 101 e 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
- **che, con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante dell'impresa richiedente:**
- tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo di cui al presente bando sono esatte e corrispondenti al vero;
 - di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ai sensi dell'art. 216 della legge fallimentare, né di avere in corso procedimenti per nessuno di tali stati;
 - di non essere sottoposto a procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - di non aver riportato una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 2008;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; f
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Con riferimento alla programmazione cinematografica svolta nel corso dell'anno 2025 presso la/e propria/e struttura/e il sottoscritto:

- chiede di poter ottenere per il proprio cinema la Qualifica di sala d'Essai;
- chiede di poter accedere al contributo per la programmazione cinematografica di film d'essai ovvero di ricerca e sperimentazione effettuata nel 2025, ai sensi della normativa di settore attualmente vigente.

Ai fini del riconoscimento della qualifica sala d'essai e dell'accesso al contributo per la programmazione cinematografica d'essai il sottoscritto dichiara infine:

Con riferimento alla programmazione cinematografica d'essai effettuata di aver svolto tale attività secondo i criteri ed i parametri stabiliti dalla normativa di settore attualmente in vigore (sopra citata), in particolare:

- di aver rispettato le percentuali, nonché il numero minimo di proiezioni di film d'essai indicati nel bando ministeriale e nell'allegata Tabella 1;
- di aver realizzato l'intera programmazione del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025;
- di aver emesso i titoli di accesso in conformità alla vigente normativa fiscale;
- di non aver incluso nel conteggio le proiezioni con zero spettatori.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Dichiara di aver preso visione e di sottoscrivere tutte le disposizioni del bando e quelle richiamate nella presente dichiarazione.

Firma digitale